

Cassazione civile sez. II - 07/05/1988, n. 3389. Pres. Lo Coco. Est. Rotunno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo 2 ottobre 1975 il presidente del tribunale di Urbino ingiungeva a Rosa P. di pagare al geom. Giuseppe F. per saldo di prestazioni professionali la somma di lire 2.154.692.

Proponeva opposizione la P., che invocava a sua volta il risarcimento dei danni per vizi riscontrati nell'esecuzione di due opere (laghetto artificiale per irrigazione e stalla per ricovero di bovini), progettate e dirette dal geom. F..

Il Tribunale di Urbino, riteneva la responsabilità del professionista limitatamente ai vizi di progettazione del laghetto artificiale, liquidava in via equitativa i relativi danni in lire 1.800.000 e, operata la parziale compensazione col credito del F., riconosceva a favore di quest'ultimo la differenza in lire 354.692.

Proponeva impugnazione sia il F. sia la P. e la corte di appello di Ancona con sentenza 16 marzo 1984, in parziale riforma della pronuncia dei primi giudici, escludeva il risarcimento dei danni in favore della committente per la errata progettazione ed esecuzione del laghetto artificiale col relativo impianto di irrigazione, essendosi verificata la decadenza per la mancata denuncia dei vizi e delle difformità entro gli otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 2226 c.c., posto che la prestazione del geom. F. aveva ad oggetto, piuttosto che l'espletamento di opera intellettuale, la realizzazione di

un "opus"; riteneva però che non potevano esser fatti valere i termini di prescrizione e di decadenza previsti dallo stesso art. 2226 c.c. per i danni lamentati dalla P. relativamente alla costruzione della stalla per il ricovero del bestiame, e in particolare relativamente alla erronea realizzazione di un setto divisorio nella fossa di raccolta delle deiezioni solide e liquide, dovendosi al riguardo ravvisare per il professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e liquidava i danni stessi in lire 150.000, con la relativa detrazione dal credito del F. determinato, quindi, per effetto della parziale compensazione, in lire 2.004.692.

Ha ora proposto ricorso per cassazione la P.. Il F. ha risposto con controricorso, contenente anche un ricorso incidentale non condizionato e un altro condizionato. Entrambi hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Occorre previamente riunire, ai dell'art. 335 c.p.c., il ricorso principale e i due ricorsi incidentali proposti dal F., trattandosi di impugnazione rivolte contro la medesima sentenza.

2) con i due motivi del ricorso principale, che è opportuno esaminare congiuntamente, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 in relazione all'art. 2230 c.c. e motivazione contraddittoria.

La ricorrente lamenta che, per la progettazione del laghetto artificiale, la corte di appello abbia ritenuto che la prestazione professionale del geom. F., consiste nella redazione del progetto, nella richiesta di autorizzazione amministrativa, nella direzione dei lavori e nella pratica per il collaudo, avesse avuto ad oggetto la realizzazione di un "opus",

applicando conseguenzialmente i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 2226 c.c.

Deduce poi che, in maniera contraddittoria, la stessa corte abbia diversamente considerato le medesime prestazioni professionali, relative alla costruzione del laghetto artificiale e alla costruzione della stalla, in particolare del setto divisorio della fossa di raccolta delle deiezioni solide e liquide, riferendo le prime a un'obbligazione di risultato e le seconde a un'obbligazione di mezzi e applicando quindi conseguenze diverse.

Le doglianze della ricorrente principale non hanno fondamento.

La Corte anconetana innanzitutto considerò qual era stato il reale contenuto della prestazione che il geom. F. si era obbligato ad eseguire e che aveva effettivamente eseguito a favore della P. in ordine alla costruzione del laghetto artificiale. Osservò pertanto, in base alle risultanze processuali la cui valutazione non è minimamente contestata, che il geom. F. aveva redatto il progetto, aveva curato la pratica per la concessione del contributo statale ai sensi della legge 1. novembre 1959 n. 1363 con la presentazione dell'istanza all'ufficio del genio civile e con l'invio del progetto corredato dalla successiva documentazione all'istituto agrario compartimentale, aveva prestato la sua assistenza al collaudo, aveva infine sorvegliato l'esecuzione dei lavori quale "alter ego" della P., controllando e dirigendo gli operai che vi erano addetti e che erano stati assunti e venivano retribuiti dalla P. stessa.

Considerò quindi, alla stregua dell'effettiva attività svolta, che il F. si era obbligato, non soltanto a redigere il progetto per la costruzione

del laghetto artificiale e a controllare i lavori, ma anche a dirigere direttamente e personalmente lo svolgimento della fase esecutiva, esercitando un ruolo esorbitante dal compito di un semplice direttore dei lavori (che suppone la realizzazione dell'opera a mezzo di un appaltatore) e, perciò, sottolineando in special modo quest'ultima particolarità, pervenne al convincimento che, secondo la volontà dei contraenti, il prestatore d'opera intellettuale aveva assunto, non un'obbligazione di mera assistenza tecnica, bensì l'obbligazione di realizzare l'opera consistente in un impianto di irrigazione mediante lo sfruttamento delle acque piovane del bacino imbrifero raccolte nel laghetto artificiale.

Di fronte a siffatto accertamento dei giudici di appello circa l'attività effettivamente espletata dal F. in corrispondenza dell'obbligazione dallo stesso assunta, la ricorrente obietta che la redazione del progetto, la successiva richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, la direzione dei lavori, il promovimento del collaudo e la verifica finale delle opere rientrano tra le normali e comuni prestazioni professionali di un geometra, ma non contesta minimamente il riconoscimento dell'ulteriore attività svolta dal predetto nella fase esecutiva.

Perciò, rimanendo fermo l'appuramento di quel "quid pluris" compiuto al di fuori delle normali incombenze di un direttore dei lavori (caratterizzate da un'attività sostanzialmente di controllo ai fini dello svolgimento dei lavori a regola d'arte e in conformità del progetto approvato), deve riconoscersi corretta sul piano giuridico la

qualificazione dell'obbligazione assunta dal F. come obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un "opus".

In base a tale qualificazione, che diversifica nel caso concreto l'obbligazione del F. da quella di mezzi che di regola inerisce all'esercizio delle professioni intellettuali, non poteva che derivarne l'applicazione della norma (art. 2226 - 2. comma in relazione all'art. 2230 c.c.) che, in tema di prestazione d'opera, prevede la decadenza del committente nel far valere le sue ragioni in ordine alle difformità e vizi non denunziati entro otto giorni dalla scoperta e nel contempo la prescrizione dell'azione entro un anno dalla consegna dell'opera.

Siffatte conseguenze furono pertanto correttamente applicate. Nè può fondatamente addursi che la soluzione adottata si trovi in contrasto, sul piano logico-giuridico, con quella relativa alla ritenuta responsabilità dello stesso prestatore d'opera in ordine alla costruzione del setto divisorio nella vasca di raccolta delle deiezioni della stalla. Infatti, la decisione dei giudici di appello al riguardo poggia sulla considerazione di altri presupposti di fatto, in parte qualitativamente diversi e in ogni caso neppure contestati, i quali, implicando un'attività del professionista contenuta nella sfera del compito professionale, si rivelavano corrispondenti al contenuto di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. L'opera infatti risulta effettuata non direttamente dalla P., ma da un imprenditore.

3) Rigettato, per le considerazioni svolte, il ricorso principale, rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal F..

Ma dello stesso F. va preso in esame il ricorso incidentale (non condizionato), col quale si denunzia difetto di motivazione ed erronea

applicazione dell'art. 1176 c.c. in riferimento alla ritenuta responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, con la conseguente determinazione dei danni in lire 150.000, per la costruzione del setto divisorio nella vasca di raccolta delle deiezioni del bestiame. Si sostiene al riguardo che sarebbe stato ingiustificatamente esasperato il dovere di diligenza del professionista, sino ad addebitargli piccoli errori di esecuzione, normalmente emendabili nel corso di esecuzione dell'opera.

L'assunto non ha pregio.

La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dal disposto dell'art. 1176 c.c. che, in tema di adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, fa obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia, diligenza che in ogni caso deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Solo se la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è prevista a norma dell'art. 2236 c.c. un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

Ora i giudici di appello rilevano, in base alle risultanze della consulenza tecnica, la esistenza di un setto trasversale nella fossa di raccolta delle deiezioni, con un foro di intercomunicazione del tutto insufficiente, per dividere le deiezioni solide da quelle prevalentemente liquide, e considerarono che quel setto, inopportunamente costruito in quanto ostacolava l'uniforme riversamento delle deiezioni nella vasca sottostante al grigliato,

doveva essere abbattuto, perché fosse assicurata la continuità del fondo della stessa.

Risulta pertanto chiaro attraverso quale ragionamento logico-giuridico gli stessi giudici pervennero al convincimento della responsabilità del F., avendogli addebitato, nell'adempimento dell'obbligazione inerente alla sua attività professionale, il mancato impiego della diligenza necessaria. Poiché non si era trattato di una prestazione d'opera professionale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà bastò ovviamente la semplice colpa lieve del professionista, per porsi a suo carico le conseguenze della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza correlato alla natura dell'attività esercitata.

La decisione adottata al riguardo, sostenuta com'è da esatta applicazione dei principi di diritto e inoltre da motivazione congrua e immune da distorsioni logiche, si sottrae alle censure che contro di essa di appuntano.

4) In definitiva, rigettato il ricorso principale, con l'assorbimento di quello incidentale condizionato, e rigettato altresì il ricorso incidentale (non condizionato) del F., vengono compensate le spese del giudizio di legittimità per la ricorrenza giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 29 settembre 1987.